

Cos' è uno sciopero ?

Care colleghe e cari colleghi,

Questo numero "speciale" di Pronti esce con lo scopo di ravvisare soprattutto i nuovi assunti (ma anche chiunque avesse dubbi) per perché il prossimo 5 giugno come personale equipaggi di TRENITALIA TPER incroceremo le braccia e su come aderire alla protesta.

Non si tratta di un ordine né di una condanna per chi decidesse di non aderire ma, è bene che tutti lo sappiano, la lotta sindacale si basa proprio sul desiderio dei più di cambiare le cose, pertanto è solo attraverso una partecipazione attiva che si potrà ottenere un segnale di forza per poter "trattare" con l'Azienda. Ma andiamo con ordine.

Cos'è uno sciopero?

Lo sciopero è l' "astensione collettiva dal lavoro da parte dei dipendenti" ed è garantito dall'art. 40 della Costituzione: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Ma quali sono per noi ferrovieri le leggi che regolano lo sciopero?

Nel nostro caso si tratta della legge 146/1990 che regola il diritto allo sciopero per gli addetti ai servizi essenziali (termine che abbiamo imparato bene a riconoscere durante la pandemia).

Questo articolo non vuole essere un'analisi punto per punto di ciò che la legge contiene ma sottolineare alcuni punti salienti per meglio capire come e quando si sciopera.

Innanzitutto uno sciopero non può essere indetto sulla base di un sentimento momentaneo ma deve essere comunicato con almeno 10 giorni di anticipo all'Azienda e alla Commissione di Garanzia degli scioperi (art.2, c.5) e a tutti gli altri enti coinvolti.

Questa Commissione è un ente che ha come scopo quello di valutare l'idoneità o meno dello sciopero indetto ed è formata da 9 membri, scelti tra esperti di diritto del lavoro, diritto costituzionale e di relazione industriali e vengono eletti dal Presidente della Repubblica tramite decreto (art.12).

La Commissione può richiedere il differimento dello sciopero qualora dovesse sussistere il pericolo di ledere i diritti della persona costituzionalmente tutelati, e può valutare la possibilità di accorpare gli scioperi indetti da diverse sigle sindacali in uno stesso giorno, per ridurre al minimo i disagi; qualora dovesse propendere per questa soluzione, la Commissione la comunica a tutti gli enti coinvolti e il Presidente del Con-

siglio ne dà comunicazione alle Camere (art. 8, cc. 1,2,3,4).

Su questa decisione i promotori dello sciopero possono ricorrere entro 7 giorni dalla comunicazione ma tale ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza (art. 10).

Oltre a ciò, la Commissione ha sostanzialmente il compito di arbitrare lo sciopero, intervenendo sulle decisioni che vengono prese sia dalle Aziende che dai sindacati ed eventualmente accogliere i ricorsi delle associazioni di utenti (artt. 13 e 14).

Qualora dovesse venire accolta la richiesta di sciopero, sempre secondo la L. 146/1990 per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (art. 1, cioè il diritto alla libera circolazione, art. 16 della Costituzione) le Aziende che operano servizi essenziali possono prevedere che una quota dei suoi dipendenti non possa scioperare per garantire i servizi minimi (art. 2, c.



2). È proprio per questo motivo che i lavoratori del TPL non possono scioperare come e quando vogliono, nonostante l'utente medio spesso se ne esca con frasi; "scioperate solo per fare il ponte lungo".

Sempre per garantire la trasparenza e il preavviso, entro 5 giorni gli utenti devono essere avvisati dello sciopero e dei servizi minimi garantiti (art. 2, c.6).

Fin qui abbiamo visto come deve essere preparato uno sciopero, ora vediamo in che modo è tutelato chi aderisce e chi lo "subisce".

Chiunque decida di aderire allo sciopero senza rispettare le garanzie minime può essere sanzionato ma, ed è bene tenerlo a mente, non può essere licenziato o demansionato (art. 4); qualora a derogare dalle regole fosse un sindacato, i suoi rappresentanti verranno temporaneamente privati dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali per la durata dell'astensione per un valore da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 50.000 euro in base alla gravità del fatto e alla consistenza del sindacato (art.4, c.2).

Per parte sua, le amministrazioni o le aziende erogatrici del servizio essenziale devono tempestivamente rendere noto il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattative effettuate (art. 5).

Le associazioni di utenti per parte loro possono rivolgersi alla Commissione di Garanzia qualora dovessero ravvisare un comportamento lesivo dei loro diritti da parte dei lavoratori scioperanti o del sindacato scioperante in casi ben precisi e nei confronti delle amministrazioni o delle aziende se è mancata la corretta informazione sullo sciopero (artt. 7 e 7-bis).

Quindi, in sostanza, cosa significa tutto ciò?

In primo luogo quando sentite qualche collega lamentarsi del fatto che gli scioperi organizzati siano fatti in maniera troppo blanda è bene ricordargli che queste decisioni non vengono prese solo dalle OO.SS. ma vengono valutate da una Commissione.

Secondariamente per chiunque dovesse sollevare dei dubbi sulle possibili ripercussioni che l'adesione allo sciopero possa avere sulla loro carriera è la stessa legge a garantire che un lavoratore non possa essere punito se non con una multa pecuniaria (e soltanto se scioperando dovesse violare i servizi minimi da garantire).

Per quanto riguarda lo sciopero del 5 giugno inoltre è bene far notare che essendo una domenica non sono previsti servizi minimi da garantire (trattandosi di un giorno festivo) e quindi non vi è assolutamente il rischio di violare le fasce minime da garantire. Ovviamente un discorso a parte può essere fatto per i lavoratori che attualmente sono in corso di apprendistato ma, non è su di loro che la lotta sindacale dovrebbe basare la propria forza ma su chi ormai da tanti anni lavora in questo ambito e ha voglia di dare una sterzata alla situazione attuale.

Nei prossimi articoli prenderemo in esame le motivazioni dello sciopero e i casi particolari a cui fare riferimento per aderire in maniera corretta. Chiudiamo con una piccola nota di colore: nel resto d'Europa esiste uno sciopero detto "italiano": quando il personale, rispettando in maniera certissima le regole, blocca il servizio. Sarebbe bello se trovassimo il coraggio di far tornare questa definizione vera.



VIDEO
ASSEMBLEA
APERTA A TUTTI
del 03 Giugno
dalle ore
11,00 alle 17,00



Per info, segnalazioni e proposte scrivi a:
pronti@sindacatofast.it

Perché scioperiamo

Come SLM FAST Emilia Romagna siamo arrivati a proclamare sciopero, perché la situazione è diventata insostenibile, una società nuova, due rami d'azienda con mezzi diversi su infrastrutture diverse, una pandemia che ha messo a dura prova la società a un mese dall'avvio, abbiamo abbozzato a tutto limitando il conflitto, però le criticità si sommano e ai problemi pregressi si sommano di nuovi. Proprio perché ci accingiamo al periodo estivo, che come ben sappiamo è un periodo caldo e non solo per il clima, CHIEDEVAMO e CHIEDIAMO quelle cose che dovrebbero essere scontate in condizioni normali e ancor di più in un periodo che comporta forti aumenti di pressione e di stress.

I motivi per i quali scioperiamo sono:

- La costante perdita di valore d'acquisto della strisciata e dei ticket, che richiedono una sempre maggiore compensazione da parte del lavoratore;
- La perdita di posti auto per il personale di Piacenza e di Rimini, che costringe il personale a dover perdere molto tempo per potersi recare fisicamente sul posto di lavoro;
- Formazione insufficiente del personale mobile: nonostante le affermazioni relative ai qior-



Lo sciopero è indetto sia da SLM FAST che dalle altre sigle sindacali; chiunque volesse può partecipare a prescindere dal fatto che sia iscritto o meno a un qualsiasi sindacato, o se ha il contratto a tempo indeterminato quello di apprendistato.



- Il mancato rispetto del verbale del Tavolo Tecnico di Trenitalia DPR ER del 17/07/13, relativo alla percentuale di assenze giornaliere ferie. Fino a poco tempo fa la situazione pandemica poteva giustificare l'impossibilità di rispettare la quota ma, attualmente, non è più una motivazione valida;
- Utilizzo sistematico e programmato dello straordinario dovuto alla mancanza di personale (e le relative poche assunzioni);
- Carichi di lavoro non equamente distribuiti tra i vari impianti, tenuti conto delle ore di condotta, scorta e dei RFR;
- Refezioni non fruibili per mancanza di locali convenzionati (es. Suzzara, Sermide, Modena, Mantova...) oppure convenzioni con locali che non possono offrire un pasto completo, in quanto si tratta di Bar o Fast food;
- ni di scuola pro capite somministrate dall'Azienda, si assiste costantemente a colleghe e colleghi che perdono le abilitazioni per mancanza di giornate di aggiornamento o che non vengono preparati per gli esami di rinnovo dei certificati;
- Mancato pagamento dell'aggio al PdB per i verbali riscossi dalla società;
- Situazione sempre più precaria relativamente alla sicurezza (con aumento di aggressioni presso gli scali e sui treni) e alla salute, con scali in condizioni pericolose (riguardo i camminamenti) e senza illuminazione;
- Tempi accessori congrui per svolgere in sicurezza tutte le attività propedeutiche alla partenza, allo stazionamento e al regresso dei materiali in coerenza con le responsabilità del PdB.

VIDEO ASSEMBLEA del 03 Giugno dalle ore 11,00 alle 17,00 [clicca qui](#)

In distribuzione gratuita per gli Associati FAST, il Vademecum interattivo del Macchinista del Trasporto Regionale Emilia Romagna.



Richiedilo a pronti@sindacatofast.it

Lo sciopero del prossimo 5 giugno durerà dalle ore 9:01 alle ore 16:59.

Trattandosi di un giorno festivo non ci saranno treni da garantire, ECETTO TRENI IN CORSO DI VIAGGIO CON ORARIO DI ARRIVO ENTRO LE ORE 10:01.

☞ Per chi dovesse avere un turno compreso tra l'orario di inizio e fine, basterà semplicemente non presentarsi al lavoro.

☞ Per chi dovesse avere invece un turno che inizia prima delle ore 9:01 e termina entro le ore 10:01 dovrà terminare il servizio, in quanto è garantito l'arrivo a destino dei treni con arrivo entro un'ora dall'inizio dello sciopero.

☞ Se, invece il personale inizia il turno prima delle ore 9:01 e termina successivamente le ore 10, deve effettuare la prima parte del turno e dichiararsi scioperante alle ore 9:00 con dichiarazione registrata (M40) al DCTR/SOR/303; sarà l'Azienda a decidere se il treno verrà soppresso a inizio corsa oppure in un successivo punto del percorso.

L'Azienda non può in alcun modo effettuare indagini conoscitive sull'adesione allo sciopero da parte del personale; è sempre bene mettere per iscritto la propria adesione allo sciopero da parte del personale il cui turno coincide solo in parte con il periodo dell'astensione dal lavoro.

Sarebbe buona norma evitare di scrivere su chat e social la propria decisione di aderire allo sciopero nei giorni precedenti, per evitare che tali informazioni possano diventare di dominio pubblico.

Ricordiamo che tutti possono partecipare allo sciopero, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a un qualsiasi sindacato.

Ricordiamo a tutti che sarà possibile partecipare a una libera assemblea il giorno 3 giugno sullo sciopero sia dalle ore 11 alle ore 13 che dalle ore 15 alle ore 17.

Vale m40 _____

Si dà avviso al DCTR\303\SOR di.....che il PDC\PDA del treno.....aderisce allo sciopero odierno a partire dalle ore 09,01 e che il succitato treno non ha i presupposti, in riferimento alle norme tecniche di attuazione, per raggiungere la stazione di destinazione.

Codesta comunicazione per consentire in tempo utile l'organizzazione atta al ricovero del materiale del treno in opportuna stazione onde consentire il conforto dei viaggiatori o la sostituzione preventiva con personale non scioperante.

Data.....

Firma.....

Qualora non si dovesse ricevere risposta per il materiale da scortare il PdB/PdC emanerà un nuovo M40 al DCO/DM della stazione di origine del treno per stazionare il materiale.

Vale m40 _____

Si dà avviso al DM\DCO di.....che il PDC\PDA del treno.....aderisce allo sciopero odierno a partire dalle ore 09,01.

Il treno.....non ha i presupposti per raggiungere la stazione di destinazione, si richiede pertanto il ricovero del materiale in opportuna stazione onde consentire il conforto dei viaggiatori.

Data.....

Firma.....

☞ Per il personale con turno che inizia dopo le ore 9:00 e termina dopo le ore 16:59 potrà presentarsi dopo le ore 17:00 nel proprio impianto di appartenenza.

☞ Anche per i turni di riserva di mattina o di pomeriggio il personale si presenterà nel primo caso all'orario previsto di presentazione per lasciare l'impianto alle ore 9:01, mentre nel secondo caso si presenterà in impianto dopo le ore 17:00.

☞ Per i turni che iniziano prima delle ore 9:01 e terminano dopo le ore 16:59 il personale si presenterà al lavoro all'orario previsto, riferirà la propria adesione allo sciopero alle ore 9:00 e, successivamente riprenderà il servizio presso il proprio impianto alle ore 17:00 o, se impossibilitato, dall'impianto da dove ha manifestato la sua adesione allo sciopero.

☞ Gli accessori, le manovre e i tempi medi non sono da effettuare a partire dalle ore 9:00.

In distribuzione gratuita per gli Associati FAST, il Vademecum interattivo del Capotreno del Trasporto Regionale Emilia Romagna.



Richiedilo a pronti@sindacatofast.it